

064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

## Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive

- 1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
- 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
- 3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
- 3. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

. - - - - - - - - - - - - - - -



064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

## Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

- 1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
- 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

## precedente normativa |blue

## ---- precedente normativa di riferimento

Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.



064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 26
la giurisprudenza  green
Documenti collegati:
064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina
fine
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA
REGOLAZIONE DELLA CRISI
accordi di ristrutturazione
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it



064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello